

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1574)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1985

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
nel settore pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone all'approvazione del Parlamento muove dalla ferma volontà del Governo di usare tutti gli strumenti idonei a modernizzare l'Amministrazione pubblica italiana per metterla al passo con i tempi, con le innovazioni tecnologiche, con gli altri Paesi della Comunità europea.

La costante evoluzione dei bisogni della società richiede che ad essi siano date risposte tempestive, adeguate ed esaurienti, da parte di un'Amministrazione che, cosciente di tale esigenza, cerchi continuamente non solo di adattarsi, ma anche di prevederne

tempestivamente gli ulteriori sviluppi e di migliorare instancabilmente la sua organizzazione, in generale, e quella del lavoro, in particolare, mediante un'attenta analisi della composizione qualitativa e quantitativa del personale dipendente, della sua distribuzione territoriale, della sua disponibilità e della sua adeguatezza ai compiti connessi con il soddisfacimento della domanda dell'utenza.

Nella ricerca di un sistema di ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro nella pubblica Amministrazione, atteso che non sempre ovvero che non tutte le attività della

stessa richiedono impegno di personale a tempo pieno, appare del tutto evidente il contributo che l'introduzione, o meglio la generalizzazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in tutto il settore pubblico potrà arrecare all'organizzazione del lavoro, unitamente alla flessibilità dell'orario ed alla turnazione del personale per l'attuazione delle quali sono state già emanate le direttive previste dall'ultimo comma dell'articolo 30 della legge-quadro sul pubblico impiego.

Il tema del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia nel settore pubblico che in quello privato, ha, ormai da tanti anni, formato oggetto di studio e di sperimentazione in molti Paesi industrializzati e, in particolare, nei Paesi della Comunità.

Nel nostro Paese solo di recente esso ha formato oggetto di interventi concreti nei due settori e, da ultimo, nel settore privato, con l'ampia disciplina contenuta nell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Nel settore pubblico risultano già disciplinati rapporti di lavoro a tempo definito per talune categorie di personale; in particolare:

L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, prevede che il rapporto di lavoro del personale medico può essere a tempo pieno o a tempo definito e ne disciplina i conseguenti diritti ed obblighi; ora, l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, determina in 38 ore settimanali l'orario di lavoro dei medici a tempo pieno ed in 28 ore e 30 minuti l'orario dei medici a tempo definito, mentre il successivo articolo 28 consente agli ex medici condotti — che non abbiano optato per il tempo pieno o per il tempo definito e che abbiano accesso al regime di convenzione di medicina generica o pediatrica — un rapporto di lavoro a tempo parziale di 10 o 20 ore settimanali, in relazione ai massimali di scelta di medicina generica;

gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedono che i docenti universitari possono optare per un impegno a tempo definito

(250 ore annuali per le attività didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame e alle commissioni di laurea) o a tempo pieno (non meno di altre 100 ore di presenza per l'assolvimento di compiti organizzativi interni e di orientamento per gli studenti).

Inoltre, in via sperimentale, la possibilità della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale è stata introdotta:

per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 768, nella parte in cui ha modificato l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

per il personale degli enti locali, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

per il personale delle unità sanitarie locali, dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

per il personale delle camere di commercio, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665;

per il personale delle regioni, dalle leggi regionali recettive dell'accordo del 29 aprile 1983 e, in particolare, del punto 7 dell'accordo stesso.

L'istituto, tuttavia, non ha avuto sino ad oggi concreta attuazione in attesa dell'emanazione di apposita disciplina legislativa degli aspetti previdenziali e di quiescenza, della cui iniziativa, in sede contrattuale, il Governo si è fatto carico.

Il Governo, però, con la presentazione dell'unito disegno di legge, non si limita soltanto ad assolvere tale impegno, ma propone una disciplina di carattere generale dell'intera materia a valere per tutto il settore pubblico (Stato, parastato, regioni, enti locali, aziende autonome, scuola, eccetera), in linea con i punti 2) e 5) dell'articolo 2 della sopravvenuta legge 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego.

Non è, peraltro, certamente secondaria la preoccupazione del Governo per la situazione economica del Paese e per la piaga della disoccupazione, che presenta aspetti drammatici soprattutto nell'area giovanile ed intellettuale. Così come operato nel settore privato con il citato decreto-legge n. 726 del 1984, il disegno di legge oggi proposto all'approvazione del Parlamento intende creare una espansione occupazionale nel settore pubblico, pur tenendo conto dell'assoluta necessità che essa debba conciliarsi con la rigorosa esigenza del contenimento della spesa pubblica, nel quadro della lotta all'inflazione.

Ciò nell'ambito di una razionale politica del personale della pubblica Amministrazione, che tiene conto dell'evoluzione del pubblico impiego, in termini sia qualitativi, sia anche di rapporto di adeguatezza con la popolazione da servire, analogamente a quanto oggi registrano i Paesi più avanzati e, in particolare, quelli della Comunità.

Ma il disegno di legge, oltre che volto a recare un notevole sollievo alla disoccupazione giovanile, intende soddisfare anche altre finalità sociali nella misura in cui può consentire ai dipendenti in genere di conciliare l'impegno del lavoro con quello dello studio, della famiglia, dell'educazione dei figli, dell'assistenza ai genitori bisognosi di cure, e in particolare ai dipendenti prossimi alla quiescenza o portatori di *handicap* o di invalidità di dimezzare l'onere di lavoro e di risparmiare notevolmente le loro energie.

Prima di passare all'esposizione del contenuto dei singoli articoli, si ritiene opportuno far presente che il disegno di legge tiene debito conto anche delle conclusioni della riunione del 3-11 maggio 1983 della Commissione paritetica per la funzione pubblica dell'Organizzazione internazionale del lavoro relative al reclutamento, alla formazione e alla carriera nella funzione pubblica, secondo le quali il lavoro a tempo parziale deve effettuarsi su base volontaria; le condizioni di lavoro e di impiego dei lavoratori a tempo parziale debbono essere analoghe a quelle del personale a tempo pieno, fissate allo stesso modo e calcolate, se del caso,

proporzionalmente alla durata del loro impiego, i lavoratori a tempo parziale debbono beneficiare di uguali possibilità di promozione e di formazione professionale e deve essere loro consentito, se lo desiderano, di diventare lavoratori a tempo pieno.

Il disegno di legge contiene, anzitutto, al titolo I, principi generali in materia di disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore pubblico.

L'articolo 1 delimita il campo di applicazione della normativa alle amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e alle altre amministrazioni ed enti pubblici, istituzionali e territoriali, e estende, in linea generale, al rapporto di lavoro a tempo parziale le disposizioni previste per il rapporto a tempo pieno. Lo stesso articolo individua categorie di personale e posizioni funzionali escluse dal rapporto a tempo parziale per i loro peculiari caratteri.

L'articolo 2 consente la trasformazione dei posti a tempo pieno in posti a tempo parziale — nei limiti del 15 per cento della dotazione organica complessiva a tempo pieno e della spesa massima prevista per tale dotazione — e prevede le modalità dell'operazione, alla quale peraltro partecipano anche le organizzazioni sindacali.

L'articolo 3 determina l'orario di lavoro del personale a tempo parziale nel 50 per cento dell'orario normale settimanale del personale a tempo pieno, pone il divieto di prestazione di lavoro straordinario e di fruizione di benefici che comportino ulteriori riduzioni di orario ed attribuisce il congedo ordinario alle stesse condizioni del personale a tempo pieno.

L'articolo 4 consente, oltre al tempo parziale giornaliero, anche un rapporto a tempo parziale per determinati periodi dell'anno in relazione all'attuazione di particolari piani-obiettivo in materia di difesa del suolo, protezione civile, difesa del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, di difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, di servizi di assistenza agli anziani o ai portatori di *handicap*, ovvero per particolari progetti-obiettivo intesi ad eliminare lavoro arretrato.

L'articolo 5 attribuisce ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed alle comunità montane la facoltà di trasformazione di posti nel limite del 30 per cento della dotazione organica.

L'articolo 6 determina il trattamento economico del personale a tempo parziale nel 50 per cento di tutte le competenze fisse e periodiche nonché eventuali trattamenti accessori del personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

L'articolo 7 prescrive la procedura concorsuale per l'accesso ai posti a tempo parziale.

L'articolo 8 consente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, ne determina le modalità ed indica taluni titoli di preferenza alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e rinvia alle modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 per la definizione di ulteriori criteri.

Apposito titolo è dedicato al personale docente della scuola di ogni ordine e grado, escluso quello delle università e delle istituzioni universitarie.

L'articolo 9 estende al predetto personale le nuove disposizioni, salvo gli adattamenti previsti nei successivi articoli.

L'articolo 10 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per la determinazione degli insegnamenti, delle cattedre, dell'orario di servizio, della percentuale rispetto alle dotazioni organiche provinciali, delle modalità per l'istituzione di posti di insegnamento a tempo parziale.

L'articolo 11 prescrive che l'orario settimanale di insegnamento deve essere prestato in non meno di tre giorni per settimana.

L'articolo 12 consente la trasformazione del rapporto di lavoro nei due sensi con le procedure previste per i trasferimenti ed i passaggi di cattedra e di ruolo.

L'articolo 13 determina il trattamento economico del personale docente a tempo parziale in proporzione al suo orario di servizio.

Il titolo III reca norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza.

L'articolo 14 prevede che gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati interamente utili ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione ed all'indennità di fine rapporto, mentre sono ricondotti ad anni interi per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, mediante apposito coefficiente ed assumendo per la base di calcolo gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno. Norme particolari sono, altresì, previste per il personale a tempo parziale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

L'articolo 15 prevede che, con lo stesso coefficiente di cui all'articolo precedente, sono omogeneizzati i periodi di servizio svolti a tempo parziale e a tempo pieno.

L'articolo 16 prevede il riscatto e la ricongiunzione di periodi di servizio con riferimento all'orario di lavoro pieno.

Il quarto ed ultimo titolo contiene disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 17 fa salva la particolare disciplina relativa ai rapporti a tempo definito o parziale del personale medico delle unità sanitarie locali, del personale docente delle università e delle istituzioni universitarie, del personale degli enti pubblici economici e degli enti del settore del credito.

L'articolo 18 prevede che, in deroga ai limiti dell'articolo 2 e per le categorie di personale ammesse al rapporto a tempo parziale, nei primi tre anni di applicazione della normativa il 60 per cento dei posti di organico destinati a nuove assunzioni per la copertura di vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio è trasformato in posti a tempo parziale.

L'articolo 19, infine, rende applicabili al personale degli enti parastatali, delle regioni, degli enti locali, delle unità sanitarie locali e delle camere di commercio, che ha già instaurato rapporto di lavoro a tempo parziale, le norme sul trattamento di quiescenza e previdenza a decorrere dalla data di costituzione del rapporto stesso, secondo gli

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

impegni politici assunti dal Governo in sede contrattuale.

Si fa presente, infine, che, nel corso della predisposizione del disegno di legge di cui sopra, sono state sentite le regioni, le associazioni nazionali dei comuni, delle provincie

e delle comunità montane, i maggiori enti parastatali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale del pubblico impiego, dei cui suggerimenti si è tenuto conto nella stesura del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE NEL SETTORE
PUBBLICO****Art. 1.**

(Campo di applicazione)

1. Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici, istituzionali e territoriali, costituiscono, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo parziale secondo i criteri generali ed i limiti indicati nella presente legge.

2. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, salvo quanto disposto dalla presente legge, tutte le disposizioni previste per il personale con rapporto a tempo pieno, ivi comprese quelle relative all'accesso, alla progressione, ai diritti, ai doveri, alle incompatibilità ed al divieto di cumulo di impieghi.

3. La presente legge non si applica al personale militare, al personale della carriera diplomatica, al personale delle forze di polizia, al personale delle polizie locali, ai magistrati ordinari ed amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato ed assimilati e, in ogni caso, a tutte le posizioni funzionali ispettive e a quelle di direzione e di coordinamento che comportano comunque la responsabilità di unità organiche di qualsiasi livello centrale e periferico, con rilevanza interna ovvero esterna.

4. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano altresì al personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri e delle amministrazioni ed enti indicati nel precedente comma 1 in servizio all'estero.

Art. 2. .

(Contingente dei posti a tempo parziale)

1. Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 possono trasformare in rapporto di lavoro a tempo parziale posti di organico a tempo pieno entro il limite massimo del 15 per cento di tali posti e, in ogni caso, entro i limiti della spesa massima prevista per la dotazione organica a tempo pieno.

2. Possono essere trasformati a tempo parziale anche i posti riservati alle categorie protette nel rispetto dell'aliquota prevista dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio delle categorie medesime, calcolata sulla dotazione organica a tempo pieno.

3. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, all'individuazione dei profili professionali e alla determinazione del contingente di posti trasformabili in rapporti di lavoro a tempo parziale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con:

a) decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

b) atto previsto dall'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti, per le altre amministrazioni pubbliche nell'ambito di rispettiva competenza.

Art. 3.

(Orario di lavoro a tempo parziale)

1. L'orario settimanale di lavoro del personale con rapporto a tempo parziale è pari al 50 per cento dell'orario di lavoro previsto per il personale a tempo pieno e la sua articolazione sarà determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il personale con rapporto a tempo parziale non può eseguire prestazioni di lavoro straordinario nè può fruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro.

3. Il personale con rapporto a tempo parziale fruisce del congedo ordinario alle stesse condizioni e nei limiti previsti per il personale della medesima posizione funzionale che lavora a tempo pieno.

Art. 4.

*(Rapporti a tempo parziale
per particolari piani-obiettivo)*

1. In relazione all'attuazione di particolari piani-obiettivo interessanti in special modo i settori della difesa del suolo, della protezione civile, della difesa del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani o ai portatori di *handicap*, ovvero per particolari progetti-obiettivo intesi ad eliminare lavoro arretrato di qualsiasi natura, possono essere previste assunzioni di personale a tempo parziale anche in deroga ai limiti di durata giornaliera previsti nel precedente articolo 3, ovvero per determinati periodi dell'anno strettamente collegati con la realizzazione del progetto-obiettivo, fermi restando il numero complessivo dei posti a tempo parziale ed i limiti di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1. Il trattamento economico è proporzionale alla durata dell'impegno giornaliero.

2. Si applicano le norme di cui ai successivi articoli 8 e 15.

3. I piani-obiettivo e le deroghe previste dal presente articolo sono approvati e resi esecutivi con le modalità previste dal precedente articolo 2, comma 3.

Art. 5.

(Tempo parziale nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti)

1. Ai comuni classificati di terza e di quarta categoria, oltre alle particolari deroghe di cui al precedente articolo 4, è consentito trasformare posti a tempo pieno in posti a tempo parziale, con le modalità previste nel precedente articolo 2, entro il limite massimo del 30 per cento della dotazione organica complessiva dell'ente.

2. La stessa norma si applica al personale delle comunità montane.

Art. 6.

(Trattamento economico)

Il trattamento economico del personale con rapporto a tempo parziale è pari al 50 per cento di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di corrispondente posizione funzionale e di pari anzianità, ivi comprese l'indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia e le relative maggiorazioni; competono, altresì, nella stessa proporzione, i trattamenti accessori connessi con la particolarità della prestazione.

Art. 7.

(Concorso a posti a tempo parziale)

1. I posti destinati al personale con rapporto a tempo parziale sono coperti nel rispetto delle normative concorsuali previste per l'assunzione di personale a tempo pieno della medesima posizione funzionale.

2. Per il periodo di prova si applica la normativa prevista per il personale a tempo pieno.

Art. 8.

(Trasformazione del rapporto)

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale possono chiedere, dopo avere conseguito la nomina in ruolo, la trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale o a tempo pieno, purchè nelle relative dotazioni organiche della medesima qualifica funzionale esistano disponibilità di posti.

2. L'anzianità maturata nella posizione di provenienza resta in ogni caso valida a tutti gli effetti.

3. La trasformazione del rapporto a tempo parziale o a tempo pieno può essere di-

sposta, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione, solo dopo che siano trascorsi due anni dall'assunzione in servizio o dalla precedente trasformazione.

4. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta. Tali effetti decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico successivo all'accoglimento della domanda, rispettivamente, per il personale non docente della scuola primaria, secondaria e artistica e per il personale non docente delle università e delle istituzioni universitarie.

5. Hanno titolo di preferenza alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età, ovvero compiuto 35 anni di effettivo servizio, ovvero che siano portatori di *handicap* o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie.

6. Hanno altresì titolo di preferenza alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti con figli portatori di *handicap* ovvero con figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo ovvero con figli, coniuge o genitori bisognosi di assistenza.

7. Ulteriori criteri di preferenza e di precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ed altresì per la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno sono definiti con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 3. Per la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno ha la prevalenza l'ordine di ruolo.

TITOLO II

PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA

Art. 9.

(*Personale docente*)

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, escluso

quello delle università e delle istituzioni universitarie, per l'istituzione di posti di insegnamento con rapporto a tempo parziale, con gli adattamenti previsti nei successivi articoli.

Art. 10.

(Determinazione dei posti a tempo parziale)

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono determinati:

gli insegnamenti e le cattedre per i quali possono essere istituiti posti di organico con rapporto a tempo parziale;

il relativo orario obbligatorio di servizio, che deve essere, di norma, pari al 50 per cento dell'orario complessivo, fermo restando il principio dell'unità dell'insegnamento della disciplina o delle discipline impartite in ciascuna classe;

la percentuale, rispetto alle dotazioni organiche esistenti in ciascuna provincia, di posti con rapporto a tempo parziale da istituire per ciascun insegnamento o cattedra, nel rispetto del limite massimo fissato dal precedente articolo 2;

le modalità per la istituzione di posti di insegnamento con rapporto a tempo parziale nelle scuole o istituti.

Art. 11.

(Prestazione settimanale)

L'orario obbligatorio settimanale di insegnamento determinato dal decreto ministeriale di cui al precedente articolo 10 deve essere prestato in un numero di giorni non inferiore a tre.

Art. 12.

(Trasformazione del rapporto)

I docenti con rapporto a tempo pieno e quelli con rapporto a tempo parziale possono chiedere, con decorrenza dall'inizio del-

l'anno scolastico successivo, la trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale e a tempo pieno mediante le procedure dei trasferimenti e dei passaggi di cattedra e di ruolo.

Art. 13.

(Trattamento economico)

Il trattamento economico del personale docente con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio determinato dal decreto ministeriale di cui al precedente articolo 10, applicando la proporzione a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale docente con rapporto a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

TITOLO III

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
E PREVIDENZA

Art. 14.

(Diritto al trattamento e computo relativo)

1. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione dello Stato, dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero dei fondi integrativi o sostitutivi di quest'ultima e del diritto all'indennità di fine rapporto, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.

2. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il seguente coefficiente:

orario settimanale di servizio ridotto
orario settimanale di servizio a tempo pieno.

3. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto si assumono gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

4. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il minimale, previsto dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, è ridotto, ai soli fini della contribuzione, in base al coefficiente di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione, per gli iscritti alle predette casse in regime di tempo parziale, si applica la media ponderata di cui all'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 15.

(Omogeneizzazione di periodi diversi)

Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto, gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di pensione e di fine rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi omogeneizzati applicando il coefficiente di riduzione di cui al precedente articolo 14, comma 2.

Art. 16.

(Riscatto dei periodi)

Per i dipendenti assunti ad orario ridotto il riscatto e la ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto dei periodi di servizio o di altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro pieno.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

(Disciplina di particolari rapporti a tempo parziale)

1. Il rapporto di impiego a tempo definito o a tempo parziale del personale medico delle unità sanitarie locali e quello a tempo

definito del personale docente delle università e delle istituzioni universitarie continuano ad essere regolati dalle norme particolari vigenti.

2. Nulla è innovato per i rapporti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori dipendenti dagli enti pubblici economici e dagli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.

3. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente al personale di cui ai commi precedenti, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, le norme di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 14.

Art. 18.

(Piano triennale)

Per i primi tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, il 60 per cento dei posti di organico destinati a nuove assunzioni per la copertura di vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio è trasformato in posti a tempo parziale, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 2 e fatto salvo in ogni caso quanto dispongono i commi 3 e 4 del precedente articolo 1.

Art. 19.

(Estensione a precedenti rapporti a tempo parziale)

1. Al personale che ha instaurato rapporto di impiego a tempo parziale ai sensi, rispettivamente, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 768, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, si applicano le norme della presente legge relative al

trattamento di previdenza e di quiescenza con effetto dalla data della costituzione del rapporto stesso.

2. La norma di cui al comma precedente si applica anche al personale dipendente dalle regioni che ha instaurato rapporto di impiego a tempo parziale ai sensi delle leggi regionali recettive dell'accordo del 29 aprile 1983, concernente il personale delle regioni, e in particolare del punto 7) dell'accordo medesimo.